

Agon

La fonte classica dello sport e della giustizia

Paolo Moro

Abstract

Il carattere principale dell'attività sportiva non appartiene alla sua natura ricreativa o atletica, ma risiede nella sua essenza agonistica, fondata sul conflitto tra parti opposte. Lo spirito agonistico della giustizia svela un carattere essenziale della Grecia classica, nella quale il processo e il gioco, la controversia e la gara appartengono ad un articolato cosmo concettuale designato con il medesimo nome: *agón*. L'universo dei Greci è distante dall'uomo contemporaneo, ma persiste tuttora nello spirito agonistico dello sport, che appare una coerente metafora della giustizia, intesa come valore di organizzazione e composizione del conflitto sociale attraverso il modello del processo giudiziale. Il principio comune dello sport e della giustizia è il *fair play* che è un valore giuridico dell'attività agonistica, perché si fonda sulla struttura dialettica della gara sportiva, analoga a quella della lite organizzata nel giusto processo.

Parole chiave: agonismo, giustizia, fair play

The main character of sports does not belong to its recreational or athletic nature, but lies in its competitive essence, based on conflict between opposing parties. The competitive spirit of justice reveals an essential character of classical Greece, in which the trial and the game, the controversy and the competition belong to an articulated concept designated by the same name: *agon*. The universe of ancient Greeks is far from the contemporary age, but it still persists in the competitive spirit of sports, which is a coherent metaphor for justice, understood as the value of organization and composition of social conflict through the trial model. The common principle of sports and justice is *fair play*, which is a legal value of competitive activity, because it is based on the dialectical structure of sports competition, similar to the dispute organized in the fair trial.

Keywords: agonism, justice, fair play

1. Competizione sportiva e giustizia processuale

Il carattere principale dell'attività sportiva non appartiene alla sua natura ricreativa o atletica, ma risiede nella sua essenza agonistica, fondata sul conflitto tra parti opposte.

Infatti, ogni conflitto etico o giuridico, politico od economico è anche “sportivo” perché presenta almeno due aspetti costitutivi che ne evidenziano il fondamento tipicamente agonistico: l'accentuato contrasto, che è provocato dalla competizione intersoggettiva, con conseguente difficoltà di raggiungere una mediazione conciliativa tra le divergenti pretese; l'impellente necessità di una decisione della disputa da parte di un soggetto terzo e imparziale, con conseguente esigenza di rispettare regole condivise relative alla procedura più opportuna per raggiungere la soluzione.

Presentandosi anche nello sport come un aspetto travisato e trascurato, pur rappresentando la questione nevralgica della relazionalità umana, il conflitto - inteso come opposizione di reciproche contestazioni soggettive - è un inconfutabile aspetto della vita sociale ed appare inevitabilmente connesso alla pratica della giustizia¹.

Percependo la realtà come articolata diversità di posizioni intersoggettive, nessuno può prescindere da questa situazione esistenziale perché non può sopprimere né ignorare l'opposizione di una diversa pretesa soggettiva senza cadere in insuperabili contraddizioni: sopprimere l'opposizione – come fa il fazioso - significa ritenere *a priori* valida ed esclusiva soltanto la propria posizione, mentre ignorare l'opposizione – come fa il noncurante - significa considerare del tutto indifferente non soltanto la propria, ma qualsiasi altra pretesa.

Sul piano pratico, colui che non intende riconoscere il valore di una diversa posizione soggettiva o vi resta indifferente mostra inevitabilmente un atteggiamento esplicitamente o implicitamente violento, che non sopporta chi contrasta la propria volontà individuale perché la ostacola oppure perché appare per essa comunque irrilevante. Ne consegue che, come accade spesso nell'esperienza politica e giuridica con gli interventi contingenti del legislatore o del giudice, il conflitto si perde nell'arbitrio perché l'opponente deve o può essere eliminato con la forza, sospinta attivamente dal dogmatico (che vuole togliere la differenza) oppure tollerata passivamente dallo scettico (che resta noncurante alla differenza).

Come nello sport, in cui il conflitto competitivo si trasforma in una disputa non violenta disciplinata da regole, anche l'esperienza giuridica offre un esempio privilegiato di organizzazione della lite nel vaglio del caso controverso, che è il fenomeno ontologicamente (anche se talvolta non cronologicamente) originario

¹ S. Hampshire, *Justice is conflict*, Duckworth, London 1999.

rispetto alla regola stabilita dalla norma di legge la quale, appunto, soltanto nel processo giudiziario trova la propria applicazione e interpretazione².

La controversia tra una pretesa e un'opposta contestazione concretizza la realtà dell'ordinamento giuridico quando si realizza nella giustizia processuale che, per sua intrinseca struttura, impone alle parti contendenti la discussione mediata e razionalmente controllata delle reciproche posizioni contrarie, offrendo a ciascuna di esse la facoltà non soltanto di affermare la propria tesi, ma anche e soprattutto di contraddire l'avversario in una lite destinata per espressa richiesta dei disputanti ad una composizione giudiziale.

Come nel processo, ogni azione agonistica, individuale o collettiva e che l'atleta esercita in qualunque sport, si svolge nella contesa tra parti opposte e nella sua risoluzione regolata da un arbitro e realizzabile in un risultato finale. Il giudice impone alle parti contendenti di rispettare le regole del gioco leale, che è un dialogo agonistico, offrendo a ciascuna di esse la facoltà di affermare se stessa contraddicendo l'avversario e superandolo al fine di conseguire la vittoria.

Nell'attività sportiva, dunque, nasce e si sviluppa continuamente la controversia tecnica, che presuppone l'applicazione delle regole del gioco da parte del giudice della gara e che costituisce il modello fondamentale di contesa giuridica sportiva. Si noti però che non è determinante qualificare come sportiva la lite giuridica riferendosi semplicemente alle parti che, in contrasto tra loro, sono istituzioni sportive (per esempio, le federazioni associate al movimento olimpico) oppure appartengono ad esse in forza di un rapporto di affiliazione (per esempio, le società) oppure di tesseramento (per esempio, atleti, tecnici o dirigenti).

Invero, la controversia sportiva si distingue prevalentemente per la materia trattata, in quanto l'oggetto della lite appare comunque connesso allo sport e si organizza di fronte ad un giudice specializzato (magistrato pubblico oppure arbitro privato) al quale ne sia devoluta la composizione.

E, difatti, risente di questa considerazione oggettiva la fenomenologia delle differenti controversie sportive elaborata dalla prassi e parzialmente recepita dal legislatore italiano con la legge 17 ottobre 2003 n. 280, recante disposizioni in materia di giustizia nello sport. Secondo questa diffusa classificazione, le controversie nello sport sono distinte in ordine alla loro natura tecnica, disciplinare, associativa o amministrativa ed economica, sebbene questa tradizionale quadripartizione, corrispondente ai diversi tipi di amministrazione giudiziale delle liti, appaia in realtà insuscettibile di proficua utilizzazione³.

In ogni caso, la pratica agonistica di ogni tempo costituisce un esempio paradigmatico del legame tra l'amministrazione della giustizia e il metodo di risoluzione della controversia. La competizione sportiva si sostanzia storicamente e costantemente in una gara, ossia in un'opposizione tra diverse forze che intendono prevalere ma che debbono rispettare una condotta controllata da un terzo che

² F. Cavalla, *La prospettiva processuale del diritto. Saggio sul pensiero di Enrico Opocher*, Cedam, Padova 1991.

³ A. De Silvestri, *La cd. autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, in AA.VV., *La giustizia sportiva. Analisi critica della legge 17 ottobre 2003 n. 280*, a cura di P. Moro, Expert Editrice, Forlì 2004.

giudica il rispetto delle regole del gioco. Pertanto, sempre e dovunque, lo sport rappresenta la speculare espressione del conflitto intersoggettivo che caratterizza l'evolversi dei rapporti umani nella società.

2. L'origine classica della giustizia agonistica

Nella fonte greca del pensiero occidentale, l'idea della giustizia appare concretamente e inscindibilmente legata al fenomeno della controversia e all'attività del processo, che si presentano alle sorgenti della cultura occidentale inscindibilmente connessi alla forma primigenia del diritto.

Infatti, sin dall'epoca arcaica, contesa e processo sono eventi indipendenti dalla presenza di una legislazione precostituita dai comandi del pubblico potere⁴, come è confermato dall'origine etimologica del termine con il quale i Greci esprimono il concetto di giustizia fin dall'età arcaica: *dike* nasce da *di-ku gal*, la parola arcaica dei Sumeri che, ascoltata da Hammurabi, significa «giudice»⁵.

Giustizia agonistica e conflitto competitivo sono la più antica e originaria manifestazione del diritto, come attestano Omero ed Esiodo alle radici più profonde della sapienza occidentale.

Nell'*Iliade*, viene descritta una delle scene più significative che decorano lo scudo di Achille forgiato da Efesto: è la rappresentazione di una controversia che, a causa di un fatto di sangue, si svolge tra due contendenti sulla piazza della città, di fronte ad una folla vocante, che discute e si divide prendendo le difese dell'una e dell'altra parte, ed agli anziani della comunità, deputati a giudicare la lite⁶.

Più specificamente, Esiodo distingue la “buona contesa” [*agathè éris*]⁷, che produce benefici effetti per gli uomini, dalla “contesa dannosa” [*éris kakóchartos*]⁸, che produce divisione e guerra. Questa tensione agonale, tipicamente greca, è invocata da Esiodo non soltanto per descrivere lo spirito emulativo del lavoro come stimolo economico decisivo per il *démos*, ma anche, e soprattutto, per individuare l'esigenza di leale e pacifico svolgimento della lite amministrata dal terzo giudicante, indicata appunto dal termine *éris*.

Tuttavia, Esiodo è giustamente considerato il primo economista dell'Occidente, non solo per aver descritto la produzione di beni e scambi commerciali nella società rurale della Grecia arcaica⁹, ma soprattutto per essere stato

⁴ L. Gernet, *Diritto e civiltà in Grecia antica*, a cura di Andrea Taddei, La Nuova Italia, Milano 2000, p. 5 e p. 15.

⁵ G. Semerano, *L'infinito: un equivoco millenario. Le antiche civiltà del Vicino Oriente e le origini del pensiero greco*, Bruno Mondadori, Milano 2001, p. 259.

⁶ Omero, *Iliade*, XVIII, 497-508, traduzione di Rosa Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990, p. 669.

⁷ Esiodo, *Opere e giorni*, 24, a cura di G. Arrighetti, Garzanti, Milano 2013.

⁸ Esiodo, *Opere e giorni*, 28, a cura di G. Arrighetti, Garzanti, Milano 2013.

⁹ M. Witzler, *A History of Management Thought*, Routledge, London - New York 2017, pp. 33 e 36.

tra i primi a mostrare l'effetto positivo della competizione per raggiungere la ricchezza sociale¹⁰, alleviando il problema della scarsità di beni a disposizione¹¹.

Con la nozione di “buona contesa”, che apparirà strettamente legata al complesso problema della giustizia nei successivi sviluppi della civiltà ellenica¹², il poeta indica la naturale inclinazione degli uomini a competere, credendo che ciò possa avere un effetto sociale positivo sulle attività lavorative¹³.

Comunque, lo spirito agonistico della giustizia svela un carattere essenziale della Grecia classica, nella quale il processo e il gioco, la controversia e la gara appartengono ad un articolato cosmo concettuale designato con il medesimo nome: *agón*.

Nell'antica lingua ellenica, infatti, la parola *agón* designa sin dalle origini il principio di un'ampia e complessa prospettiva conflittuale e competitiva della vita collettiva, nella quale svolge un ruolo precipuo la forza orientativa e regolativa del *nómos*, che nella mentalità dell'uomo greco del V Secolo avanti Cristo non appare un insieme di norme astratte che disciplinano comportamenti, ma la possibilità in atto di pacificare rapporti sociali per loro natura controversi¹⁴.

Su questa base si fonda il principio agonistico della vita collettiva dei Greci che, pur evolvendosi progressivamente con lo sviluppo delle istituzioni politiche e giuridiche delle principali *póleis*, si raccoglie attorno ad alcuni fenomeni sociali che appaiono molto rilevanti nella civiltà ellenica e che sono anche diversi modi di designare la medesima dimensione dialettica della relazione intersoggettiva, come la gara atletica e la disputa giudiziaria.

Questi eventi della vita greca sono chiamati con lo stesso nome di *agón*¹⁵ perché appaiono manifestazioni originariamente rituali, collegate a racconti mitici e a celebrazioni religiose, e si sviluppano già nel VI Secolo avanti Cristo come rappresentazioni competitive aperte alla partecipazione formativa dei cittadini.

Gli studi filologici sulla dimensione «agonale» della civiltà greca di Jacob Burckhardt¹⁶, ripresi da Friedrich Nietzsche nel breve scritto *Homer's Wettkampf*, prefazione ad un volume rimasto inedito, hanno autorevolmente dimostrato che il

¹⁰ A. Gigliobianco – C. Giorgiantonio, *Concorrenza e mercato nella cultura*, in *Concorrenza, mercato e crescita in Italia: il lungo periodo*, Marsilio, Venezia 2017, pp. 154-157.

¹¹ M.R. Rothbard, *Economic Thought Before Adam Smith. An Austrian Perspective on the History of Economic Thought*, Ludwig von Mises Institute, Auburn 2006, pp. 8-9.

¹² M. Bonazzi, *Atene, la città inquieta*, Einaudi, Torino 2017.

¹³ V. Merlo, *Contadini perfetti e cittadini agricoltori nel pensiero antico*, Jaca Book, Milano 2003, p. 21.

¹⁴ P. Moro, *Alle origini del nómos nella Grecia classica. Una prospettiva della legge per il presente*, FrancoAngeli, Milano 2014.

¹⁵ S. Todd, *Agon in Glossary – Index*, in P. Cartledge – P. Millett – S. Todd, *Nomos. Essays in Athenian Law, Politics and Society*, Cambridge University Press, Cambridge 1990, p. 215.

¹⁶ J. Burckhardt, *Griechische Kulturgeschichte*, Sperman, Berlin-Stuttgart 1898-1902, trad. it. *Storia della civiltà greca*, Sansoni, Firenze 1955, II, p. 284 e sg.

conflitto agonistico è il principio che, nell'antica Grecia, attraversa l'intera struttura della relazione sociale, che si unifica attraverso questa dimensione competitiva¹⁷.

Invero, come ha poi osservato Johan Huizinga nel terzo capitolo di *Homo ludens*, dedicato a gioco e gara come funzioni creatrici di cultura¹⁸, il termine *agón* ha la medesima radice del vocabolo *agorá*, che designa anticamente la piazza ove si discute o anche il luogo di riunione dell'assemblea, e risale al verbo *ágchein*, che indica l'azione dinamica del condurre, guidare, muovere verso una direzione e, per estensione, del governare o educare anche attraverso la parola.

Quindi, ciò che il Greco chiama *agón* non è una lotta violenta che frantuma la relazione, ma è il principio competitivo e cooperativo che custodisce in sé il proprio superamento, traducendosi nel legame reciproco tra avversari che si affrontano per trascendersi e per diventare l'uno migliore dell'altro, in una tensione reciproca che conserva la differenza tra la vittoria e la sconfitta e preserva la relazione di alterità.

Roger Callois ha individuato specificamente nel carattere competitivo il modello del gioco come *agón*, definendo come tale uno scontro tra due contendenti in un campo preciso, in cui ogni partecipante ha la stessa possibilità di vincere e i due avversari possono confrontarsi entro limiti predefiniti da regole.

In particolare, Callois precisa che l'*agón* è motivato dal desiderio di migliorare se stessi affrontando e superando avversari dotati della stessa abilità, con la conseguenza che il gioco competitivo non può essere disputato in solitario o contro un sistema automatico, ma presuppone necessariamente una relazione intersoggettiva¹⁹.

Nella mentalità greca, la violenza e la distruzione che caratterizzano lo scontro sono escluse dall'essenza regolativa dello scontro stesso, che presuppone un esito sempre provvisorio e che implica la preservazione della contesa per non violare la legge comune d'ogni rapporto umano: *Eris* è la dea della discordia che deve essere venerata e rispettata perché proprio il dissidio consente di individuare il limite di ciò che è lecito e di ciò che non lo è, tutelando la coesistenza competitiva e cooperativa del consorzio intersoggettivo²⁰.

Sin dall'epoca arcaica, lo spirito agonistico greco non è belligerante né disgiuntivo e non confonde la relazione nell'annientamento, presupponendo invece il confronto con l'altro nella ricerca comune della vittoria finale, secondo il

¹⁷ F. Nietzsche, *Homer's Wettkampf*, in *Nietzsche Werke*, Kritische Gesamtausgabe, 3 Abteilung - 2 Band, Nachgelassene Schriften 1870-1873, Herausgegeben von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, Walter de Gruyter, Berlin-New York 1973; trad.it. *Agone Omerico* (prefazione 1872), in *La filosofia nell'epoca tragica dei greci e scritti dal 1870 al 1873*, in *Opere*, Vol.3 - Tom. 2, trad. G.Colli, Adelphi, Milano 1980.

¹⁸ J. Huizinga, *Homo ludens. Proeve Eener Bepaling Van Het Spel-Element Der Cultuur*, H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1938, trad. it. *Homo ludens*, Einaudi, Torino 1946.

¹⁹ R. Callois, *Les jeux et les hommes. Le masque et le vertige*, Gallimard, Paris, 1958, trad. it. *I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine*, Bompiani, Milano 1981.

²⁰ M. Benasayag-A. del Rey, *Éloge du conflit*, La Découverte, Paris, 2007, trad. it. *Elogio del conflitto*, Feltrinelli, Milano 2008, p. 52.

significato anche etimologico della competizione, termine italiano che deriva dal latino *cum petere* e che allude al domandare reciproco insito in ogni disputa.

L'esaltazione del valore della lotta e della concorrenza che anima ogni *ghénos* nobiliare si associa al sentimento d'appartenenza alla medesima comunità cittadina, in una costante tensione tra la contesa (*Eris*) e l'amicizia (*Phylía*) che si manifesta nell'esperienza giuridica e nella società politica²¹.

3. Giochi atletici e agonismo processuale

Utilizzando spesso la terminologia dei giochi atletici, il Greco antico percepisce il dovere del dibattito competitivo e sviluppa la razionalizzazione dialogica e pacificante del conflitto con la partecipazione alla vita agonale che si svolge in alcuni luoghi mitici, consacrati anticamente dall'intervento della divinità, ove si assiste alla celebrazione dei giochi, alla rappresentazione dello spettacolo teatrale e all'amministrazione della giustizia.

Ricorda il giovane Aristotele nel *Protreptico* che ai Giochi di Olimpia, come anche alle Feste Dionisie, si andava per commerciare, come facevano i mercanti, per gareggiare, come facevano gli atleti o gli autori delle tragedie e delle commedie, o per vedere (*theoreín*), come faceva chi assisteva agli spettacoli²².

Per lo Stagirita, assistere ad una gara atletica, ma anche alla selezione competitiva della migliore rappresentazione teatrale, non ha altro fine che il «vedere», che è propriamente un contemplare e costituisce un'attività di riflessione (*theoría*) e di discussione con se stessi che, utilizzando consapevolmente la dialettica, i filosofi praticano quotidianamente.

Invero, commerciare, gareggiare e anche osservare le manifestazioni atletiche sono attività che presentano in comune il fatto di non essere soltanto condotte puramente contemplative, ma si attuano in comportamenti attivi realizzanti nella prassi comunicativa che i mercanti, gli atleti e anche gli spettatori riuniti sugli spalti dello stadio o del teatro praticano tra loro, in un'interazione che è cooperativa e anche competitiva.

Infatti, secondo Aristotele, la filosofia non è soltanto scienza teoretica, poiché ha per fine la conoscenza, ma è anche un mezzo utile per agire bene, come la vista ha come unico scopo il vedere ma è di aiuto in ogni azione. Dunque, come si legge ancora nel *Protreptico*, tutti i beni per l'uomo consistono non soltanto nel conoscere ma anche nell'uso e nella pratica²³.

Le condotte descritte nella sua esortazione alla filosofia da Aristotele mostrano l'assoluta importanza del concetto di *agón* per il Greco antico e l'estrema rilevanza sociale dei Giochi Olimpici, che costituivano le gare panelleniche più

²¹ J.-P. Vernant, *Les origines de la pensée grecque*, Presses Universitaires de France, Paris, 1962, trad. it. *Le origini del pensiero greco*, Feltrinelli, Milano 2007, p. 52.

²² Aristotele, *Protreptico*, 44.

²³ Aristotele, *Protreptico*, 52.

importanti sin dalla loro probabile fondazione documentata, risalente al 776 a.C., e che erano divenuti un metodo per scandire il tempo storico nonché la celebrazione rituale di un modo di vivere.

La tradizione mitica attribuiva ad Eracle l'istituzione ad Olimpia, nell'Elide, dei Giochi che si svolgevano ogni quattro anni in onore del padre Zeus, al quale era stato dedicato dai Greci il celebre tempio ove si trovava la gigantesca statua d'oro e avorio del padre degli dei, realizzata da Fidia nel 430 a.C. e divenuta una delle sette meraviglie del mondo antico. E i Giochi di Olimpia si disputavano sotto la divina protezione di *Zeús agónios*, la divinità giudice di tutti i conflitti²⁴.

La funzione pacificatrice di questa tutela divina della competizione atletica è confermata dalla norma consuetudinaria panellenica secondo la quale, per tutta la durata della manifestazione, erano sospese le ostilità in tutta la Grecia. Durante la tregua olimpica (in greco antico *ekecheiria*, che allude letteralmente all'atto di «tenere le mani ferme»), cessavano tutte le controversie pubbliche e private e tutti coloro (atleti, mercanti o spettatori) che intendessero partecipare ai Giochi potevano attraversare territori nemici per recarsi ad Olimpia, ove ardeva incessantemente il sacro fuoco nell'*Altis*, il grande recinto sacro ove sorgevano i più importanti monumenti di culto e gli edifici ove si svolgevano i Giochi.

Questo scopo pacificatore della competizione atletica, emblematicamente rappresentato dalla tregua olimpica, si realizza nella civiltà greca specialmente nell'esperienza giuridica, nella quale resiste una connessione profonda tra la disputa agonistica e la controversia processuale che, infatti, erano dette con lo stesso nome di *agón*.

La pratica agonistica costituisce il paradigma di questo legame tra l'amministrazione della giustizia e il metodo di risoluzione della controversia, sostanziandosi in un'opposizione tra diverse forze che intendono prevalere ma che debbono rispettare una condotta che deve preservare continuamente la possibilità dello scontro e del suo superamento.

I Greci insegnano che il processo e la competizione appartengono ad un unico cosmo concettuale nel quale la discussione giudiziaria volta a ricomporre la lite di fronte al giudice, che è un mediatore di contrasti, viene reputata un indispensabile strumento del cammino che, sotto la vigilanza dell'arbitro, anche gli atleti percorrono per raggiungere la vittoria.

In questa mentalità, le azioni giuridiche che si compiono nel processo, come il contraddittorio, hanno una radice antropologica spiegabile con l'originaria socialità della natura umana nella quale si mostra anche la propensione all'interazione che caratterizza il gesto ludico.

Nel quarto capitolo di *Homo ludens*, Johan Huizinga investiga con attenzione la struttura ludica del processo, con peculiare riferimento all'origine greca di questa

²⁴ Sofocle, *Trachinie*, 26.

mentalità agonistica, evidenziando che il modello greco dell'attività giudiziaria è appunto quello del soggetto che pratica un gioco²⁵.

Infatti, per Huizinga, la giustizia ha un'origine agonale, in quanto la lite è una competizione che realizza un accordo per conseguire la posta in gioco, che è il riconoscimento giuridico di un rapporto stabile riguardo a un caso controverso.

Il paragone tra processo e gioco, proposto anche dall'autorevole dottrina processualista italiana negli anni Cinquanta²⁶, rende evidenti gli aspetti agonistici della controversia giuridica organizzata che nascono all'inizio del pensiero giuridico occidentale: il giudice e le parti come arbitro e giocatori di una disputa; la citazione in giudizio come sfida; il dialogo tra i contendenti come duello; l'impugnazione come rivincita; il passaggio in giudicato della sentenza come risultato finale della gara.

4. Conclusione. Fair play e fair trial

L'universo dei Greci è distante dall'uomo contemporaneo, ma persiste tuttora nello spirito agonistico dello sport, che appare una coerente metafora della giustizia, intesa come valore di organizzazione e composizione del conflitto sociale attraverso il modello del processo giudiziale.

Inventando per la prima volta in Occidente il legame razionale tra controversia e giudizio, conflitto e giustizia, i Greci hanno compreso pienamente l'esigenza di tenere insieme entrambi gli aspetti di due azioni sociali differenti, ma nello stesso tempo comuni.

Competizione e agonismo sono un inevitabile limite che si mostra nella contrapposizione, ma anche una risorsa che valorizza il confronto e l'incontro di prospettive differenti, purché la disputa si svolga in uno spazio comune e governato da principi universali.

Il principio fondamentale dell'etica dello sport è scritto da tempo nelle regole del gioco leale che ogni agonista deve rispettare: come è noto, gli aristocratici inglesi, che intorno alla fine dell'Ottocento hanno organizzato la maggior parte delle discipline sportive, hanno chiamato questo principio di correttezza e di buona fede con il sintagma *fair play*²⁷.

Peraltro, il *fair play* è certamente un principio etico, ma è soprattutto originariamente un valore giuridico dell'attività agonistica, perché si fonda sulla struttura dialettica della gara sportiva, analoga a quella della lite organizzata nel

²⁵ J. Huizinga, *Homo ludens. Proeve Eener Bepaling Van Het Spel-Element Der Cultuur*, H.D. Tjeenk Willink, Haarlem, 1938, trad. it. *Homo ludens*, Einaudi, Torino 1946.

²⁶ P. Calamandrei, *Il processo come giuoco*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1950, 1, p. 23 e sg.; F. Carnelutti, *Giuoco e processo*, *ibidem*, 1951, 1, p. 101 e sg.

²⁷ P. Moro, *Fair play and refereeing. A legal strategy against corruption in sport*, in *Corruption in the Global Era: Causes, Sources and Forms of Manifestation*, edited by Nicholas Ryder & Lorenzo Pasculli, Routledge, London 2019, pp. 306-316.

processo. Similmente a quanto accade nel giusto processo (che nella lingua franca dell'epoca odierna l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo chiama appunto *fair trial*), anche nello sport la lealtà si presenta come parità delle armi o, per usare il termine che designa il cardine giuridico del processo, come contraddittorio.

La dichiarazione sul Fair Play del Consiglio internazionale dello sport e dell'educazione fisica del 1976, fatta propria dal CIO (International Olympic Committee), indica il principio di lealtà sportiva in modo del tutto simile al contraddittorio che caratterizza l'equo processo, descrivendolo come «rispetto per gli avversari, sia quando vincono, sia quando perdono, con la consapevolezza che l'avversario è un partner necessario nello sport» e «rispetto per gli arbitri, mostrato attraverso l'effettivo sforzo di collaborare con loro».

Il Codice di etica dello sport approvato dai Ministri europei responsabili per lo Sport, riuniti a Rodi per la loro 7^a conferenza, 13-15 maggio 1992 e pubblicato nel 1993 dal Consiglio d'Europa, precisa che «*fair play* significa molto di più che giocare nel rispetto delle regole» e che esso «è un modo di pensare, non solo un modo di comportarsi».

È interessante l'allusione del Codice europeo di etica dello sport al *fair play* come principio logico di una concreta mentalità della discussione relazionale, prima che come principio etico di rispetto di un'astratta regola della reciprocità. Infatti, in questo senso, la violazione del *fair play* contrasta la struttura dialogica e agonistica dello sport, che non può essere praticato in solitudine, ma ha senso solo nella competizione relazionale.

Il mito greco dei Giochi Olimpici, che imponevano la tregua delle armi e il rispetto del giuramento di lealtà agonistica, costituisce ancor oggi un perenne ammonimento anche per chi abbandona la via del giusto processo, violando le sue garanzie fondamentali, come il contraddittorio, commettendo così un inammissibile atto di tracotanza (*hybris*) verso *Zeús agónios*, protettore dei Giochi e, nello stesso tempo, divino custode della Giustizia.